

D.M. 4 settembre 1996 - Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.

**IL MINISTRO
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE**

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo Codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR);

Vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, e relativi allegati A e B che ne costituiscono parte integrante, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. 319 del 12 dicembre 1994 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 11 del 6 febbraio 1995, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto l'art. 229 del citato nuovo Codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso Codice;

Visto l'art. 168, comma 6, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che delega il Ministro dei trasporti e della navigazione a recepire le direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose;

Riconosciuta la necessità di recepire e trasporre la citata direttiva 94/55/CE nella normativa nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica al trasporto di merci pericolose su strada effettuato nel territorio nazionale e con gli Stati membri dell'Unione europea. Esso non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato da veicoli di proprietà o sotto la responsabilità delle Forze armate.
2. Fatta salva la normativa comunitaria, è consentito stabilire requisiti per quanto concerne:
 - a) il trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose effettuato nel territorio nazionale da veicoli non contemplati dal presente decreto;
 - b) le norme di circolazione specifiche applicabili al trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose;
 - c) la garanzia della qualità delle imprese, secondo le norme ISO 9001 e 9002, allorché effettuano trasporti nazionali:
 - c.1) di materie e oggetti esplosivi della classe 1, qualora il quantitativo di materia esplosiva contenuta superi, per unità di trasporto:
1000 kg per la divisione 1.1, o
3000 kg per la divisione 1.2, o
5000 kg per le divisioni 1.3 e 1.5;

- c.2) in cisterne o in contenitori-cisterna aventi una capacità totale di oltre 3000 litri delle seguenti materie molto pericolose:
- materie della classe 2:
 - gas classificati sotto le lettere
 - at)
 - bt)
 - b)
 - ct)
 - c)
 - gas liquefatti fortemente refrigerati del 7°b) e 8°b)
 - materie delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8:
 - che non figurano in una rubrica b) o c) di dette classi
 - oppure che vi figurano, ma con un codice di pericolo avente tre o più cifre significative (escluso lo zero);
- c.3) dei seguenti colli della classe 7 (materie radioattive):
colli di materie fissili, colli del tipo B (U), colli del tipo B (M).

Dette disposizioni cessano di essere applicabili allorché misure analoghe siano rese obbligatorie da disposizioni comunitarie.

Art. 2. *Definizioni*

Ai fini del presente decreto, si intende per:

«A.D.R.»: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, con le relative modifiche;

«allegati A e B»: gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE e le loro modificazioni, adottate con le procedure di cui agli articoli 8 e 9 della medesima direttiva, che costituiscono parte integrante del presente decreto;

«veicolo»: ogni veicolo a motore, completo o incompleto, destinato a circolare su strada, il quale abbia almeno quattro ruote e una velocità massima di progetto superiore a 25 km l'ora, così come i suoi rimorchi ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili;

«merci pericolose»: le materie e i prodotti il cui trasporto su strada è vietato, oppure autorizzato solo a determinate condizioni dagli allegati A e B;

«trasporto»: qualsiasi operazione di trasporto su strada effettuata da un veicolo, in tutto o in parte su strade di uso pubblico situate nel territorio nazionale, comprese le attività di carico e scarico contemplate negli allegati A e B, fatto salvo il regime previsto dalla legislazione nazionale per quanto riguarda la responsabilità derivante da queste operazioni.

Le operazioni di trasporto effettuate interamente in un perimetro chiuso sono escluse dalla presente definizione;

«autorità competente»: salvo diversa esplicita indicazione, per autorità competente deve intendersi: Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Roma.

Art. 3. *Disposizioni generali*

1. Fatto salvo l'art. 6, non sono ammesse al trasporto su strada le merci pericolose il cui trasporto è vietato dagli allegati A e B.

2. Ferme restando le altre disposizioni del presente decreto il trasporto delle altre merci pericolose elencate nel citato allegato A è autorizzato alle condizioni fissate nei predetti allegati A e B, in particolare per quanto riguarda:
 - a) l'imballaggio e l'etichettatura delle merci in questione;
 - b) la costruzione, le attrezzature e il buon funzionamento dei veicoli che trasportano le merci in questione.

Art. 4.
Restrizioni

1. Fatte salve altre norme comunitarie, segnatamente in materia di accesso al mercato, è consentito disciplinare o vietare, unicamente per motivi non inerenti alla sicurezza durante il trasporto, quali, segnatamente, ragioni di sicurezza nazionale o di tutela dell'ambiente, il trasporto di alcune merci pericolose sul territorio nazionale.
2. Le eventuali disposizioni, emanate per disciplinare l'attività dei veicoli che effettuano un trasporto internazionale sul territorio nazionale autorizzate dal margine 10599 dell'allegato B, devono riguardare unicamente gli aspetti locali, devono essere applicabili al trasporto nazionale e internazionale e non devono creare alcuna discriminazione.
3. È consentito applicare disposizioni più rigorose riguardo al trasporto effettuato con veicoli immatricolati o messi in circolazione sul territorio nazionale, fatta eccezione per i requisiti relativi alla costruzione.
4. Qualora si ritenga che le disposizioni applicabili in materia di sicurezza si siano rivelate insufficienti in caso di incidente, per limitare i pericoli inerenti al trasporto e qualora sia urgente intervenire, si adottano le procedure prescritte all'art. 5, comma 4, della direttiva 94/55/CE.
5. Restano in vigore le disposizioni nazionali applicabili al 31 dicembre 1996, concernenti:
 - il trasporto di materie della classe 1.1;
 - il trasporto di gas tossici instabili e/o infiammabili della classe 2;
 - il trasporto di materie contenenti diossina o furano;
 - il trasporto in cisterne o contenitori-cisterna, di oltre 3000 litri di capacità, di materie liquide delle classi 3, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 o 8 che non figurano sotto una lettera b) o c) di tali classi.

Siffatte disposizioni possono riguardare unicamente:

- il divieto di effettuare i suddetti trasporti su strada allorché gli stessi possono essere invece effettuati per ferrovia o via navigabile;
- l'obbligo di seguire taluni itinerari preferenziali;
- qualsiasi altra disposizione relativa all'imballaggio di materie contenenti diossina o furano.

Art. 5.
Esenzioni

1. Le merci pericolose, classificate, imballate ed etichettate conformemente alle norme internazionali in materia di trasporto marittimo oppure aereo, sono ammesse al trasporto su strada sul territorio nazionale, ogniqualvolta l'operazione di trasporto implica un tratto di trasporto marittimo o aereo.
2. Le disposizioni contenute negli allegati A e B in merito all'uso di lingue straniere nella marcatura o nella documentazione pertinente non si applicano alle operazioni di trasporto limitate al territorio nazionale; tuttavia, per dette operazioni, con motivato parere può essere autorizzato, in aggiunta alla lingua italiana, l'uso di lingue diverse da quelle contemplate negli allegati A e B.
3. Si consente l'utilizzazione nel territorio nazionale di veicoli costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 che non siano conformi alle disposizioni del presente decreto, ma che siano stati costruiti secondo i criteri fissati dalla legislazione nazionale applicabile al 31 dicembre 1996, sempreché i veicoli in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti.

4. Restano in vigore le disposizioni della legislazione nazionale valide fino al 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto di nuovi recipienti ai sensi del marginale 2212 dell'allegato A e di nuove cisterne che differiscono dalle disposizioni fissate negli allegati A e B. Ciò fino a quando in detti allegati non saranno inseriti riferimenti a norme di costruzione e d'impiego di cisterne e recipienti aventi lo stesso valore vincolante delle disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. I recipienti e le cisterne costruiti anteriormente al 1° gennaio 1999 e mantenuti in uno stato conforme ai requisiti di sicurezza richiesti possono continuare ad essere utilizzati anche dopo tale data, nelle condizioni di origine.
5. È consentito utilizzare per il trasporto sul territorio nazionale imballaggi costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 e non certificati secondo quanto disposto dall'accordo ADR, purché l'imballaggio presenti la data di fabbricazione e risulti in grado di superare le prove in base ai requisiti imposti dalla normativa nazionale vigente al 31 dicembre 1996 e purché tali imballaggi siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza necessari (ivi compresi, ove richiesto, controlli e ispezioni), secondo, il seguente schema:

grandi imballaggi metallici per trasporti alla rinfusa (G.I.R.) e fusti di metallo che superano i 50 litri di capacità; per un periodo massimo di 15 anni a partire dalla data di fabbricazione;

altri imballaggi metallici e tutti gli imballaggi in materia plastica: per un periodo massimo di cinque anni a partire dalla data di fabbricazione, ma non oltre il 31 dicembre 1998.

6. È consentito fino al 31 dicembre 1998, il trasporto nel territorio nazionale di talune merci pericolose imballate anteriormente al 1° gennaio 1997 a condizione che esse siano classificate, imballate ed etichettate conformemente ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale applicabile anteriormente al 1° gennaio 1997.
7. È possibile mantenere disposizioni meno vincolanti di quelle fissate negli allegati A e B per il trasporto nel solo territorio nazionale di piccoli quantitativi di alcune merci pericolose, ad eccezione delle materie mediamente ed altamente radioattive.
8. A condizione che siano rispettati i requisiti di sicurezza, è possibile concedere deroghe temporanee agli allegati A e B, al fine di poter procedere, nel territorio nazionale, alle verifiche e prove necessarie, nella prospettiva di modificare le disposizioni di detti allegati per adeguarle all'evoluzione della tecnica e dell'industria.

Gli accordi in deroga convenuti con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea in base ai marginali 2010 e 10602 degli allegati A e B, devono concretarsi in accordi multilaterali.

Le deroghe di cui ai precedenti paragrafi si applicano senza discriminazione in base alla nazionalità o al luogo ove ha sede lo speditore, il trasportatore o il destinatario; esse hanno durata massima quinquennale e non sono rinnovabili.

9. È consentito autorizzare sul territorio nazionale trasporti ad hoc di merci pericolose ovvero trasporti che siano proibiti dagli allegati A e B o che avvengano in condizioni diverse da quelle previste in detti allegati.
10. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 8, paragrafo 2°, è consentito continuare ad applicare gli accordi in vigore conclusi con altri Stati membri della Unione europea, ai sensi dell'accordo ADR, non oltre il 31 dicembre 1998, senza discriminare in base alla nazionalità o al luogo in cui ha sede lo speditore, ovvero il trasportatore, ovvero il destinatario. Ogni ulteriore deroga autorizzata ai sensi dei marginali 2010 e 10602 degli allegati A e B deve soddisfare i requisiti del comma 8.

Art. 6.

*Trasporti internazionali con veicoli immatricolati o messi in circolazione
nei Paesi non facenti parte della Unione europea*

1. Fatte salve le disposizioni nazionali o comunitarie relative all'accesso al mercato, i veicoli immatricolati oppure messi in circolazione nei paesi non facenti parte della Unione europea sono autorizzati ad effettuare trasporti internazionali di merci pericolose all'interno della Unione europea medesima, purché tali trasporti soddisfino le disposizioni dell'accordo ADR.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli, ai sensi del comma 1, art. 1 del presente decreto, le operazioni di trasporto come definite all'art. 2 del medesimo decreto, devono svolgersi obbligatoriamente a decorrere dal 1° gennaio 1997 nel rispetto delle modalità di cui agli allegati A e B.
2. Le disposizioni applicative necessarie per dare attuazione al presente decreto sono emanate con provvedimento della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
3. Anteriormente alla data fissata al comma 1, è data facoltà di eseguire le operazioni di trasporto in conformità delle norme stabilite dal presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A

PRESCRIZIONI RELATIVE A MATERIE E OGGETTI PERICOLOSI

(del presente allegato si riporta esclusivamente il sommario)

Marginali

I PARTE - Definizioni e prescrizioni generali:

Definizioni

da 2000 a 2001

Prescrizioni generali

2002 e seguenti

II PARTE - Elenco delle materie e disposizioni particolari per le varie classi:

Classe 1 - Materie e oggetti esplosivi

2100 » »

Classe 2 - Gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione

2200 » »

Classe 3 - Materie liquide infiammabili

2300 » »

Classe 4.1 - Materie solide infiammabili

2400 » »

Classe 4.2 - Materie soggette ad accensione spontanea

2430 » »

Classe 4.3 - Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili

2470 » »

Classe 5.1 - Materie comburenti

2500 » »

Classe 5.2 - Perossidi organici

2550 » »

Classe 6.1 - Materie tossiche

2600 » »

Classe 6.2 - Materie infettanti

2650 » »

Classe 7 - Materiale radioattivo

2700 » »

Classe 8 - Materie corrosive

2800 » »

Classe 9 - Materie e oggetti pericolosi diversi

2900 » »

III PARTE - Appendici all'allegato A:

Appendice A.1 A.

Condizioni di stabilità e di sicurezza relative alle materie e oggetti esplosivi, alle miscele nitrate di cellulosa, alle materie autoreattive e ai perossidi organici

3100 » »

B.

Glossario delle denominazioni del marg. 2101 [ved. anche marg. 3101 (3)]

3170 » »

Appendice A.2	A.	Prescrizioni relative alla natura dei recipienti in leghe di alluminio per alcuni gas della classe 2	3200	»	»
	B.	Prescrizioni concernenti i materiali e la costruzione dei recipienti, destinati al trasporto di gas liquefatti fortemente refrigerati della classe 2	3250	»	»
	C.	Prescrizioni relative alle prove sulle confezioni di aerosol e cartucce i gas sotto pressione della classe 2, ord. 10° e 11°	3291	»	»
Appendice A.3	A.	Prove relative alle materie liquide infiammabili delle classi 3, 6.1 e 8 (Prova per la determinazione del punto di infiammabilità, prova per determinare il tenore di perossido, prova per determinare la combustibilità)	3300	»	»
	B.	Prova per determinare la fluidità	3310	»	»
	C.	Prove relative alle materie solide infiammabili della classe 4.1	3320	»	»
	D.	Prove relative alle materie soggette ad accensione spontanea della classe 4.2	3330	»	»
	E.	Prova relativa alle materie della classe 4.3 che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili	3340	»	»
	F.	Prova relativa alle materie comburenti solide della classe 5.1	3350	»	»
	G.	Prove per determinare l'ecotossicità, la persistenza e la bioaccumulazione di materie nell'ambiente acquatico in vista della loro classificazione alla classe 9	3390	»	»
Appendice A.4 (Riservata)			3400	»	»
Appendice A.5		Condizioni generali di imballaggio: tipi, esigenze e prescrizioni relative alle prove sugli imballaggi	3500	»	»
Appendice A.6		Condizioni generali di utilizzazione dei grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), tipi di GIR, esigenze relative alla costruzione dei GIR e prescrizioni relative alle prove sui GIR	3600	»	»
Appendice A.7		Prescrizioni relative alle materie radioattive della classe 7	3700	»	»
Appendice A.8 (Riservata)			3800	»	»
Appendice A.9		Prescrizioni relative alle etichette di pericolo, spiegazione delle figure	3900	»	»

Allegato B

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MEZZO DI TRASPORTO E AL TRASPORTO (del presente allegato si riporta esclusivamente il sommario)

		Marginali
	Piano dell'allegato	10000
	Applicabilità di altri regolamenti, nazionali o internazionali	10001
	Applicabilità delle norme della I Parte del presente allegato	10002
I PARTE - Norme generali applicabili al trasporto di merci pericolose di ogni classe:		
Generalità	Campo di applicazione del presente allegato	10010 e seguenti
	Definizioni	10014 » »

Sezione 1	Modo di trasporto delle merci	10100 » »
	Modo di invio, restrizioni alla spedizione	10105 » »
	Carico completo	10108 » »
	Trasporto alla rinfusa	10111 » »
	Trasporto in contenitori	10118 » »
	Trasporto in cisterne	10121 » »
Sezione 2	Norme particolari per il mezzo di trasporto e il suo equipaggiamento	10200 » »
	Tipo di veicoli	10204 » »
	Veicoli impiegati per il trasporto di materie pericolose in cisterne fisse o smontabili, in batterie di recipienti o contenitori-cisterna di una capacità maggiore di 3.000 litri	10220
	Frenatura	10221 » »
	Mezzi per l'estinzione dell'incendio	10240 » »
	Impianto elettrico	10251 » »
	Equipaggiamenti vari	10260 » »
	Omologazione del tipo	10281 » »
	Approvazione dei veicoli	10282 » »
	Sezione 3	Prescrizioni generali di esercizio
Equipaggiamento del veicolo		10311 » »
Formazione speciale dei conducenti		10315 » »
Sorveglianza dei veicoli		10321 » »
Trasporto di passeggeri		10325 » »
Utilizzazione dei mezzi per l'estinzione degli incendi		10340 » »
Apparecchi portabili di illuminazione		10353 » »
Cisterne vuote		10378 » »
Documenti da portare all'unità di trasporto		10381 » »
Istruzioni scritte		10385 » »
Sezione 4	Prescrizioni speciali relative al carico, allo scarico e alla manutenzione	10400 » »
	Limitazione delle quantità trasportate	10401
	Divieto di carico in comune in uno stesso veicolo	10403
	Divieto di carico in comune in un contenitore	10404
	Divieto di carico in comune con merci contenute in un contenitore	10405
	Pulizia prima del carico	10413
	Movimentazione e stivaggio	10414
	Pulizia dopo lo scarico	10415
	Divieto di fumare	10416
	Precauzioni contro le cariche elettrostatiche	10417
	Carico e scarico delle materie pericolose nei contenitori.	10419
	Funzionamento del motore durante il carico e lo scarico	10431
	Sezione 5	Prescrizioni speciali relative alla circolazione dei veicoli (cisterna), delle batterie di recipienti e dei contenitori (cisterna)
Segnalazione		10500
Sosta in generale		10503
Sosta di notte o per cattiva visibilità		10505
Sosta di un veicolo comportante un particolare pericolo		10507
Altre disposizioni		10599
Sezione 6		Disposizioni transitorie, deroghe e disposizioni speciali per alcuni paesi
	Procedura rapida per autorizzare deroghe per esperimenti	10602
II PARTE - Norme particolari applicabili al trasporto di merci pericolose delle classi da 1 a 9:		
Classe 1	Materie e oggetti esplosivi	11000 » »

Classe 2	Gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione	21000 » »
Classe 3	Materie liquide infiammabili	31000 » »
Classe 4.1	Materie solide infiammabili	41000 » »
Classe 4.2	Materie soggette ad accensione spontanea	42000 » »
Classe 4.3	Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili	43000 » »
Classe 5.1	Materie comburenti	51000 » »
Classe 5.2	Perossidi organici	52000 » »
Classe 6.1	Materie tossiche	61000 » »
Classe 6.2	Materie infettanti	62000 » »
Classe 7	Materiale radioattivo	71000 » »
Classe 8	Materie corrosive	81000 » »
Classe 9	Materie e oggetti pericolosi diversi	91000 » »

III PARTE - Appendici all'allegato B:

Appendice B.1b	Disposizioni comuni relative alle cisterne Disposizioni comuni alle Appendici B.1	200000 » »
Appendice B.1a	Norme relative alle cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili e batterie di recipienti	211000 » »
Appendice B.1b	Norme relative ai contenitori-cisterna	212000 » »
Appendice B.1c	Disposizioni relative alle cisterne fisse e alle cisterne smontabili di materia plastica rinforzata	213000 » »
Appendice B.1d	Prescrizioni riguardanti i materiali e la costruzione delle cisterne fisse saldate, delle cisterne smontabili saldate e dei serbatoi saldati dei contenitori-cisterne per le quali è prescritta una pressione di prova almeno A MPa (10 Bar), così come delle cisterne fisse saldate, delle cisterne smontabili saldate e dei serbatoi saldati, dei contenitori-cisterna destinati al trasporto di gas liquefatti fortemente refrigerati della classe 2	214000 » »
Appendice B.2	Disposizioni uniformi riguardanti la costruzione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose, comprese le disposizioni riguardanti l'eventuale omologazione del tipo	220000 » »
Appendice B.3	Certificato di approvazione per i veicoli trasportanti alcune merci pericolose	230000 » »
Appendice B.4	(Riservata)	240000 » »
Appendice B.5	Lista delle materie e numeri di identificazione	250000 » »
Appendice B.6	Certificato di formazione dei conducenti dei veicoli rilasciato conformemente alle prescrizioni del marginale 10315	260000 » »

NOTA: il presente decreto è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 2 dicembre 1996, n. 282, S.O.

MODIFICHE APPORTATE AL PRESENTE DECRETO: gli allegati A e B sono stati modificati con D.M. 15 maggio 1997 e con D.M. 28 settembre 1999.